



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 703 del 10/09/2020

OGGETTO: Attivazione dell'Albergo Sanitario Casa Betania su Pisa come da manifestazione di interesse di cui alla delibera n. 654 del 28 agosto 2020.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Gianluigi Ferri

DIRETTORE UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti: Gianluigi Ferri
(firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: LORENZO ROTI (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Gabriele Morotti (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: LAURA BRIZZI (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 1

OGGETTO: Attivazione dell'Albergo Sanitario Casa Betania a Pisa come da manifestazione di interesse di cui alla delibera n. 654 del 28 agosto 2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”* e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, *“Disciplina del servizio sanitario regionale”* e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante *“Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 34 del 28 febbraio 2019: *“Azienda USL Toscana Nord Ovest – Nomina del Direttore Generale”*;

RICHIAMATE le seguenti precedenti deliberazioni del direttore generale sull'assetto organizzativo aziendale:

- n. 1109 del 19 ottobre 2016 che disciplina l'articolazione delle strutture operative per le attività e le funzioni dei dipartimenti e delle aree tecnico amministrative, professionali e di staff del centro direzionale;
- n. 1183 del 10 novembre 2016 concernente l'approvazione dello Statuto e del Regolamento di organizzazione aziendale;

EVIDENZIATO che a seguito della sopracitata delibera n. 1109 del 19 ottobre 2016, la UOC Rapporti istituzionali deve provvedere alla formalizzazione e gestione, tra l'altro, dei rapporti convenzionali con Enti Terzi;

PREMESSO, per quanto riguarda l'oggetto specifico del presente provvedimento, che con la delibera di Giunta Regionale n. 937 del 20 luglio 2020 sono state approvate le linee di indirizzo per l'individuazione, l'accesso e la gestione degli alberghi c.d. *“sanitari”*;

PRECISATO che l'albergo sanitario è una struttura ricettiva alberghiera a norma in materia di prevenzione incendi con certificato di agibilità e collaudo statico e con tutti i requisiti previsti per l'esercizio di tale attività e che è destinato ad ospitare soggetti positivi al virus SARS-CoV-2 come di seguito specificato:

- pazienti COVID positivi, che vengono indirizzati all'albergo sanitario in fase di dimissione protetta dall'ospedale, in quanto clinicamente guariti, ma verosimilmente infettanti;
- pazienti COVID positivi asintomatici o paucisintomatici, per i quali non risulta appropriato il ricovero in ambiente ospedaliero ed hanno condizioni socio abitative tali da non avere la possibilità di permanere a domicilio in sicurezza;

DATO ATTO che gli alberghi sanitari possono essere eventualmente utilizzabili anche per la gestione dei contatti stretti da soggetti COVID positivi, qualora ritenuto opportuno dai servizi competenti, nel caso in cui non sia possibile garantire l'isolamento adeguato presso il domicilio, o sia necessario assicurare un maggiore livello di sicurezza e di monitoraggio sanitario rispetto al domicilio privato;

RICHIAMATA, a tal proposito, la propria delibera n. 586 del 29 luglio 2020 concernente il rinnovo delle convenzioni con le due strutture alberghiere che erano ancora contrattualizzate come alberghi sanitari ai sensi della previgente ordinanza presidenziale n. 15 del 18 marzo 2020;

RICHIAMATA, altresì, la propria successiva delibera n. 654 del 28 agosto 2020 con cui, in esito alla manifestazione di interesse pubblicata in data 17 agosto 2020, venivano stipulati gli accordi con tre strutture ricettive (su Lucca, Valle del Serchio e Lunigiana) ai sensi della DGRT n. 937/2020;

RISCONTRATO che è stata ulteriormente segnalata la necessità di attivare anche un albergo sanitario in località baricentrica su Pisa stante la crescente esigenza di isolare soggetti positivi al virus che non possono permanere al domicilio;

RILEVATO che alla manifestazione di interesse aveva risposto, come da prospetto comparativo già allegato alla citata delibera n. 654 del 28 agosto 2020, anche l'Hotel Casa Betania di Pisa, struttura idonea collocata centralmente che poteva essere attivata in brevissimo tempo, anche se adesso - avendo già ricevuto la comunicazione del precedente esito - ha bisogno di un pre avviso;

CALCOLATA presuntivamente come segue la spesa presunta ripartita per struttura nel periodo temporaneo di 60 giorni, salvo disdetta o recesso anticipato con il preavviso di 15 giorni come stabilito dall'art. 13 della convenzione tipo:

Hotel Casa Betania Pisa (Società Hispanico Soc. Coop arl)

Messa a disposizione di tutte le camere (32); tuttavia si riconosce il vuoto per pieno solo alle prime 25 camere; qualora fossero necessarie più camere si liquideranno solamente quelle effettivamente occupate:

- Costo a camera € 30,90 x 25 camere x 60 giorni = 46.350;
- Fornitura iniziale della biancheria (lenzuola, coperte e asciugamani): compresa nel costo a giornata;
- Fornitura iniziale del Kit di cortesia (carta igienica, bagno schiuma, shampoo): compresa nel costo a giornata;
- Ricambio del Kit di cortesia e ricambio degli asciugamani (ogni 2 giorni): Euro 1,60 ogni 2 giorni a ospite: Costo € 1,60 x 25 camere (ospiti) x 30 volte = 1.200;
- Ricambio delle lenzuola e federe (ogni 7 giorni): Euro 2,00 ogni 7 giorni a ospite: Costo € 2,00 x 25 camere (ospiti) x 8,5 volte = 425;

Totale = Euro 47.975+ IVA 10% (52.772,50);

rimangono invece interamente a carico dell'Azienda USL le seguenti prestazioni:

- Sanificazione iniziale delle camere da utilizzare;
- Pulizia o sanificazione giornaliera delle camere con fornitura sacchetti e ritiro rifiuti urbani;
- Fornitura giornaliera della colazione, pranzo e cena per ogni persona ospitata;
- Sanificazione di ogni camera alla fine della permanenza dell'utente;

PRECISATO che, in ogni caso, le prestazioni variabili saranno remunerate esclusivamente se ed in quanto effettivamente erogate agli ospiti presenti in struttura;

VISTO l'art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* nella parte in cui stabilisce procedure semplificate di affidamento diretto dei servizi per l'emergenza sanitaria globale del Covid-19;

RITENUTO di dover provvedere a formalizzare tutto quanto detto sopra in estrema urgenza;

VISTO, inoltre, l'art. 18 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, che stabilisce di tenere distinti gli accadimenti contabili relativi all'emergenza utilizzando un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco “COV 20”;

PRESO ATTO che il competente Dipartimento Economico ha creato un apposito progetto "AUTOFIN/COVID19" da utilizzare per l'adozione dei provvedimenti ed ordinativi di spesa;

EVIDENZIATO che il costo presunto per 60 giorni, pari ad € 52.772,50 (IVA inclusa), sarà imputato sul conto economico 31025141 "Altri Servizi" nell'ambito del codice univoco "COV 20”;

ACCERTATO che trattasi di un costo dovuto alla contingente situazione di emergenza dovuta dal diffondersi della malattia diffusiva e che, pertanto, esso non è stato previsto nel bilancio preventivo economico per l'anno 2020, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 150 del 28/02/2020 e

che con la presente deliberazione il sostenimento del costo è espressamente autorizzato, ancorché non previsto, per far fronte alla suddetta emergenza e sarà rappresentato fra gli scostamenti rispetto al pareggio di bilancio nel corso dei monitoraggi che verranno effettuati con la Regione Toscana, prossima beneficiaria delle risorse straordinarie reperite per integrare il FSN da parte dello Stato come stabilito dal decreto legge n. 18 sopra citato;

FATTO PRESENTE che presso l'Area Affari Generali e Rapporti Istituzionali del Dipartimento dei Servizi Generali è conservato agli atti d'ufficio a cura del Responsabile del procedimento, il fascicolo del procedimento stesso;

RITENUTO di conferire l'immediata eseguibilità al presente provvedimento al fine di attuare senza indugio le misure di isolamento, di quarantena, di ricollocazione dei pazienti dimessi o di persone da isolare;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali, per le parti di rispettiva competenza;

D E L I B E R A

per le motivazioni sopra elencate ed in relazione all'esigenza di contenere l'emergenza epidemiologica diffusiva COVID-19

1. di stipulare l'accordo contrattuale con l'albergo "*Casa Betania*" di Pisa (Soc Hispanico arl) con i contenuti e le condizioni economiche previste in narrativa e secondo la convenzione allegata quale parte integrante e sostanziale che riporta in dettaglio i requisiti, l'oggetto, gli obblighi, le tariffe e tutte le altre clausole di natura più tipicamente amministrativa;
2. di imputare il costo presunto sui 60 giorni, fatte salve le possibilità di disdette anticipate, pari all'importo di € 52.772,50 IVA inclusa, al conto economico di bilancio 31025141 "*Altri Servizi*" nell'ambito del codice univoco "COV 20", costo che è dovuto alla contingente situazione di emergenza dovuta dal diffondersi del Covid-19 e che, pertanto, non è stato previsto nel bilancio preventivo economico per l'anno 2020 adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 150 del 28/02/2020 e di stabilire che con la presente deliberazione il sostenimento del costo viene espressamente autorizzato, ancorché non previsto, per far fronte alla suddetta emergenza e sarà rappresentato fra gli scostamenti rispetto al pareggio di bilancio nel corso dei monitoraggi che verranno effettuati con la Regione Toscana, prossima beneficiaria delle risorse straordinarie reperite per integrare il FSN da parte dello Stato come stabilito dall'articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18;
3. di disporre l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42, comma 4, della Legge Regionale n. 40/2005, per le ragioni di urgenza indicate in parte narrativa;
4. di dare incarico alla UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti, di pubblicarne copia all'Albo *on line* dell'Azienda USL;
5. di trasmetterne un'altra copia, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della legge regionale n. 40/2005 e ss.mm.ii., al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Maria Letizia Casani)

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 10/09/2020 al giorno 25/09/2020.

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia